



CITTA' DI AVOLA

Assessorato Sport Turismo e spettacolo - Sviluppo Economico - S'UAP - Commercio

N. 16 del Registro

Data 06.05.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO "DEHORS" PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che, l'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico;

che pervengono al Comune molte richieste di occupazione del suolo comunale da parte di titolari di pubblici esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, di artigiani del settore alimentare (pizzerie a taglio, yogurterie, gelaterie ecc...) e di esercizi di vicinato addetti alla vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, in merito alla accoglienza della propria clientela negli spazi antistanti i propri locali;

Dato atto che, avuto riguardo alle esigenze di salvaguardia dell'estetica cittadina, appare opportuno consentire l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per fornire un adeguato e decoroso servizio di accoglienza per la cittadinanza che usufruisce dei servizi di somministrazione o di vendita degli operatori del settore alimentare;

Visto il vigente Regolamento Comunale sulle occupazioni delle aree e spazi pubblici il quale, fra l'altro, consente di subordinare le concessioni di suolo pubblico a particolari condizioni, dettando specifiche prescrizioni ai titolari;

Ritenuto di dover regolamentare nello specifico la concessione di suolo comunale destinato all'installazione di strutture precarie (dehors) per la consumazione di alimenti e bevande;

Viste le seguenti norme in materia di commercio:

- la legge 25/08/1991, n. 287 e successive modifiche che disciplina l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- la legge 8/08/1985, n. 443 concernente l'esercizio di artigianato;
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998 concernente gli esercizi di vicinato;
- la L.R. 1/03/1995, n. 18 concernente il commercio su aree pubbliche



Visti, altresì, l'art. 3 della legge 4/08/2006 n. 248 (nota come legge Bersani), il D.L. 13/08/2011, n.138,art 3 e il D.L. 6/12/2011,n. 201, art. 3, improntati al principio della concorrenza, della liberalizzazione delle attività economiche e al divieto di introdurre restrizioni che non siano espressamente previste dalla legge, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale;

Premesso quanto sopra, in esecuzione all'indirizzo assessoriale come sopra impartito ;

Visto l' OREELL;

SI PROPONE

- 1) Di approvare, il Regolamento per l'occupazione di suolo comunale destinato all'installazione di dehors per il consumo di alimenti e bevande su richiesta degli esercizi pubblici composto da 18 articoli, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale.
- 2) Di dare atto che lo stesso entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio.

**Il Responsabile del Servizio
Geom. Macaudo Carmelo**



Macaudo Carmelo

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO "DEHORS" PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/90 RECEPITA CON L.R. 48/91 e integrata con la L.R. n.30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Avola, li 25-03-2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten Signature]

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Avola, li 25.03.14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESERCIZIO PUBBLICO FINANZIARIO
ESERCIZIO FINANZIARIO

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142/90, recepita con L.R. 48/91, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Avola, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITÀ

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge, ed in esecuzione all'art.45 comma 4 dello Statuto comunale, si esprime parere FAVOREVOLE

Avola, li 22.06.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten Signature]



CITTA' DI AVOLA

Regolamento per l'installazione di manufatti tipo "dehors" per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

PREMESSA:

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.

Art. 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico, privato d'uso pubblico e privato di elementi di arredo tipo "dehors", annessi a locali privati con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva la normativa di settore relativa ai circoli privati. Ai fini del presente regolamento per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale, armonico e sicuro che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa, con le esclusioni delle attività regolamentate con il regolamento per l'installazione chioschi giusta delibera di Consiglio Comunale n. 62/2011, ed altre attività su suolo pubblico,.

Fatta salva la composizione di cui all'articolo 2, il dehors può essere:

- **Aperto:** lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, quale chiusura non sono considerate chiusure le fioriere poste a corredo dello spazio, il posizionamento delle fioriere deve sempre garantire lo spazio per il transito dei pedoni ed ausili per diversamente abili.
- **Delimitato:** lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
- **Coperto:** il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 5;
- **Per dehors stagionale** si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a mesi sei.



- **Per dehors permanente** si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

L'elemento di arredo "dehors", come sopra definito, deve essere caratterizzato da "precarietà e facile rimovibilità" e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.

Qualunque manufatto realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal successivo articolo 5, o con finalità diverse da quelle previste dal comma 6 del presente articolo, è normato dalla disciplina edilizia ordinaria.

Art. 2

ELEMENTI COSTITUTIVI DEI "DEHORS"

Gli elementi costitutivi dei "dehors", di cui al precedente articolo, sono classificati come di seguito indicato:

- **Arredi di base:** tavoli, sedie, poltroncine e panche;
- **Elementi complementari del tipo 1** per il "dehors" aperto: copertura con ombrelloni o mediante tenda avvolgibile con estensione minore di 3 metri, dotata o meno di sostegni;
- **Elementi complementari del tipo 2** per il "dehors" delimitato: copertura del tipo 1 e protezioni laterali e/o frontali con caratteristiche di cui al successivo articolo 5;
- **Elementi complementari del tipo 3** per il "dehors" coperto: manufatto con caratteristiche di cui al successivo articolo 5;
- **Elementi accessori:** elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe a irraggiamento, etc.

Art. 3

CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"

Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un "dehors", deve ottenere dal Comune il nulla osta preventivo di cui al successivo art. 6 e la relativa concessione di occupazione dello stesso.

In presenza di vincoli di tutela previsti dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, anche nel caso in cui il "dehors" venga installato nell'ambito e/o in prossimità del bene vincolato.

I dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture e degli elementi di delimitazione, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors. L'installazione di strutture tipo "dehors coperto" su suolo privato posto a confine o in prossimità di spazi pubblici, con i limiti



massimi e le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, è soggetta al nulla osta dei competenti uffici comunali in materia.

Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione va misurata dall'inizio della stessa, non deve essere comunque inferiore a 5,00 metri ovvero a quella maggiore distanza, necessaria allo scopo di salvaguardare il rispetto degli spazi di visibilità di cui all'art. 18, comma 2, del codice della strada, anche in rapporto alla sagoma e dimensione della realizzanda struttura. Siffatta valutazione va compiuta dagli uffici tecnici comunali, ai fini del calcolo prettamente tecnico dei triangoli di visibilità dell'intersezione. Ferme restando i calcoli e le valutazioni, di cui sopra il persistere di elementi di rischio e pericolosità dell'incrocio, anche ai fini della sicurezza degli avventori ed in rapporto al flusso veicolare della intersezione medesima, la richiesta di autorizzazione potrà comunque negarsi.

Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore alla metà della larghezza del marciapiede. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,00. In ogni altra condizione è ammessa l'occupazione del marciapiede quando sia garantito un percorso pedonale alternativo nel lato opposto con idonea segnaletica di attraversamento. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.

Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza.

L'installazione del dehors potrà essere consentita in carreggiata, a condizione che l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'installazione potrà essere consentita anche nelle aree adibite sosta per un ingombro massimo di n.ro 2 (due) stalli. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione, il marciapiede e gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; comunque la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.

L'installazione in carreggiata potrà essere consentita in presenza di strutture di delimitazione delle aree idonee, visibili e tali da garantire la sicurezza degli avventori al loro interno. In particolare nel centro storico saranno preferite le installazioni delimitate lungo il perimetro esterno a mezzo di elementi di separazione del tipo paletti in ghisa e catenelle. L'installazione di dehors o parti di esso nelle prossimità dell'esercizio è consentito su strade con traffico limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate ai sensi dell'art. 2 del codice della strada quali strade locali o che siano disciplinate come ZTL con estensione temporale dalle ore 00 alle ore 24 di ogni giorno della settimana, e per le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione, negli altri casi dovrà essere attentamente valutata dagli uffici competenti. Non è comunque consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di



sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici. Il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.

Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile in sede di approvazione dell'autorizzazione.

Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche. In tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana.

Tutti gli elementi che costituiscono il "dehors", in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature. Le bullonature sono consentite solo in presenza di pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura.

I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.). In particolare, per quelli di tipo chiuso, è necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale.

Nel posizionamento dei "dehors" devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica.

In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.

E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

All'interno della sagoma dei "dehors" sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari non luminosi relativi alle insegne d'esercizio del locale di riferimento.

Il dehors va preferibilmente ornato ed abbellito con fiori freschi e/o piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento.

Nei portici e nelle gallerie è ammessa la sola collocazione di tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.



Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti con tonalità tenui/chiare.

Art. 4

AMBITI DI VALORE STORICO E AMBIENTALE

L'allegato abaco al presente regolamento costituisce l'indicazione di massima in termini di materiali, colori e tipologie relativi ai dehors da installare nel centro storico.

Negli ambiti vincolati di cui all'art. 10 e 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, va richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza competente nel caso di installazioni di dehors più impattanti della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori di cui al precedente art. 2. Per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica l'installazione di dehors, con esclusione della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori, è sottoposta al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 e seguenti del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Va preservata, per quanto possibile, l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico come definito al comma 1 del presente articolo. Le proposte di dehors non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.

Art. 5

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI "DEHORS" DI TIPO COPERTO E DELIMITATO MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Gli elementi di arredo denominati "dehors" di tipo coperto e delimitato, non devono avere, in ogni caso, superficie coperta superiore a:

- per le aree quali piazze principali e di ampia superficie potrà essere consentita un'occupazione fino ad un massimo mq. 60,00.;
 - per le altre aree potrà essere consentita una occupazione fino ad un massimo di 26 mq.;
- per ogni attività con somministrazione di alimenti e bevande. Ferma restando tale superficie massima, in sede di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico dovrà essere valutata la compatibilità della stessa e l'eventuale area per forma e dimensione, per consistenza e conformazione, con il contesto nella quale viene inserita, la viabilità e la consistenza di manufatti simili. Sono in generale da preferire soluzioni di tipo modulare.

La struttura del "dehors" di tipo coperto e delimitato deve essere costituita da elementi di sezioni ridotte e copertura con materiali leggeri deformabili, il tutto con soluzioni cromatiche del tipo chiari/tenui, adeguate al contesto. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi di delimitazione con altezza max di 1,60 metri da terra, di cui la parte opaca non dovrà superare l'altezza di un metro. Le delimitazioni perimetrali per le installazioni nel centro storico e le piazze cittadine che occupino carreggiata stradale dovranno essere del tipo completamente trasparente.

Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare chiusure laterali al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse.



L'altezza massima dei "dehors" di tipo coperto, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso l'altezza di 4,30.

All'interno degli stessi manufatti non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione. Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio. In presenza di irradiator di calore, gli elementi dei "dehors" dovranno essere realizzati con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

Art. 6

NULLA OSTA PREVENTIVO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO

Il titolare di un locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare un dehors stagionale o permanente deve presentare apposita istanza, con marca da bollo, da comunicare secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, relativa alla trasmissione telematica secondo il procedimento pubblicato nel portale del SUAP del Comune di Avola. Con i seguenti allegati:

- **breve relazione tecnica descrittiva** dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;
- **adeguati elaborati grafici, scala 1:100**, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o di chiusini per sottoservizi, il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- **indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo** (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- **campione del tessuto nel caso di copertura** prevista mediante ombrelloni o comunque nel caso di copertura in tessuto;
- **nulla osta della proprietà dell'edificio** (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente. Qualora il dehors interessi aree antistanti negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Nel caso di "dehors" collocato nel raggio sferico di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato;



- **autorizzazione ambientale** e/o della Soprintendenza, nei casi previsti.

La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a mesi sei nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'art. 1 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate al successivo articolo 8.

Il rilascio della concessione comporta la stipula di apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune finalizzata alla rimessa in pristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'importo della fideiussione sarà stabilito nell'ambito della definizione annuale delle tariffe comunali. In sede di prima applicazione sarà pari ad 70 €/mq di superficie occupata. La concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione; va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.

Art. 8

RINNOVO CONCESSIONE

La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento e non può comunque essere soggetta a più di tre rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopo di che dovrà essere ripresentata nuova domanda.

In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale o permanente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehors (riferiti all'anno precedente) o in alternativa una dichiarazione attestante il pieno assolvimento di quanto dovuto. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Art. 9

ATTIVITÀ CONSENTITE ED ORARIO D'ESERCIZIO

L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell'autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.

Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività.

Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.

Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.



Art. 10
DANNI ARRECATI A TERZI

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti servizi OO.PP. e Polizia Municipale.

Art. 11
MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI "DEHORS"

Tutte le componenti dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 12
SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.

Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il dirigente competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le



operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.

Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7 bis del Dlgs 267/00 e ss. mm. ii..

Art. 13

REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- al dehors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
- gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
- causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza;
- nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 14. In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- gli elementi di arredo non vengono custoditi secondo le modalità previste all'articolo 11;
- le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
- in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge;
- nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1;
- nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 14.

I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal dirigente competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 14

REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

Oltre a quanto previsto al precedente articolo 13, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di



interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.

La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:

- ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;
- per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;
- per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

Art. 15

RIMOZIONE DEL DEHORS SU SUOLO PRIVATO

Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente art. 13 non riconducibili al caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del "dehors" su suolo privato.

Art. 16

PAGAMENTO DEL CANONE

L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico. Il canone è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehors.

La classificazione delle strade per l'applicazione del canone è quella indicata nel Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali aggiornamenti della classificazione delle strade, e quindi del Regolamento citato, comporterà automaticamente la revisione del canone ai sensi del presente Regolamento.

Per le modalità ed i termini del pagamento del canone si fa riferimento al vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di aree pubbliche.



Art. 17
DEROGHE

In caso di particolari esigenze finalizzate al miglior inserimento possibile del dehors nel contesto storico architettonico e ambientale possono essere ammesse deroghe alle caratteristiche architettoniche di cui al precedente art. 5 da valutare preventivamente nell'ambito della richiesta di nulla osta di cui al precedente art. 6.

Art. 18
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione

I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande con strutture di qualsiasi tipo, su suolo pubblico e privato, comunque autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e difformi dallo stesso, devono adeguarsi alla presente normativa allo scadere della concessione in atto e comunque non oltre mesi 3 dalla data di approvazione del presente.

Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.

Il presente regolamento prevale sulle norme contenute in altri regolamenti comunali vigenti qualora le stesse risultino in contrasto con esso.



ALLEGATO 1

ABACO DEI MANUFATTI TIPO "DEHORS" NEL centro storico

Di seguito si riportano alcune indicazioni circa le caratteristiche dei manufatti tipo "dehors" da installare all'interno del centro storico

Materiali	legno o metallo con superficie antiscivolo
Colore	legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo
Spessore	15 cm
Modalità di posa	semplicemente appoggiata senza alcun tipo di ancoraggio al suolo

STRUTTURA COPERTA

Materiali	struttura portante con elementi esili in legno o ferro/alluminio, copertura in telo impermeabile o tessuto ombreggiante avvolgibili
Colore	legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo, colore del telo o tessuto adeguato al contesto (facciate edifici limitrofi)
Altezza massima	metri 3,20 al colmo della copertura
Modalità di posa	semplicemente ancorata al suolo mediante zavorrature


ELEMENTI DI DELIMITAZIONE PERIMETRALE

Tipologia	fioriera in legno o metallo, pannello con struttura in metallo o legno e vetro trasparente (la parte opaca non dovrà mai avere altezza superiore ad un metro da terra)
Materiali	legno, ferro o alluminio, cristallo trasparente
Colore	legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo
Altezza massima	metri 1,60 da terra
Modalità di posa	semplicemente ancorata al suolo mediante zavorrature

TENDE LATERALI

Quando consentite ai sensi del presente regolamento esse devono avere le medesime caratteristiche, per materiale e colore del tessuto o telo in copertura al "dehors". Le stesse devono inoltre essere verticali e trasparenti per i due terzi del loro sviluppo.





L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di maggio alle ore 20,10 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale, giusta votazione effettuata con precedente delibera n. 15 di pari data:

01) Iacono Salvatore	X	A	:	16) Ambrogio Giuseppe	X	A
02) Tardonato Francesco	X	A	:	17) Coletta Giuseppe	X	A
03) Rossitto Gabriele	X	A	:	18) Cancemi Vincenzo	P	X
04) Caldarella Giuseppe	X	A	:	19) Libro Stefano	X	A
05) Caruso Paolo Corrado	X	A	:	20) Bianca Davide	X	A
06) Pintaldi Sergio	X	A	:	21) Di Rosa Corrado	X	A
07) Dell'Albani Sebastiana	X	A	:	22) Masuzzo Marta Maria	X	A
08) Passarello Sebastiano	P	X	:	23) Forte Danilo	X	A
09) Orlando Antonio	P	X	:	24) Morale Sebastiano	X	A
10) Canonico Corrado	X	A	:	25) D'Amato Giovanni	X	A
11) Amato Salvatore	X	A	:	26) Ragusa Luisa	X	A
12) Murè Michele	P	X	:	27) Bellomo Sebastiano	X	A
13) Midolo Corrado	P	X	:	28) Caruso Paolo	P	X
14) Inturri Sebastiano	X	A	:	29) Falco Stefania	P	X
15) Oliva Corrado	X	A	:	30) Raucea Corrado	X	A

Risultano presenti n° 23 ed assenti n° 7 **Consiglieri Comunali**

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Geom. Canonico Corrado** nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa il **Segretario generale Dott. Gangemi Massimo**

Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del 4° punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto: Approvazione Regolamento per l'installazione di manufatti tipo "Dehors" per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Aperta la discussione generale, chiede ed ottiene la parola il consigliere Caldarella Giuseppe il quale chiede chiarimenti relativi ai rinnovi previsti dal regolamento ricevendo puntuale risposta dall'Assessore allo sviluppo economico Avv. Morale Giuseppe.

Indi, su richiesta del consigliere Libro Stefano, il Presidente mette ai voti una pausa di dieci minuti che per alzata e seduta, viene approvata alla unanimità dei 23 consiglieri presenti e votanti. Sono le ore 21,35.

Alle ore 21,41 alla ripresa dei lavori, sono presenti i seguenti n° 18 consiglieri comunali: (Iacono – Rossitto – Caldarella – Pintaldi – Dell'Albani – Canonico – Inturri – Oliva – Ambrogio – Coletta – Libro – Di Rosa – Masuzzo – Forte – Morale – D'Amato – Ragusa – Bellomo –).

Libro Stefano: Formula il seguente emendamento:

All'art. 4 aggiungere al primo comma dopo "nel centro storico": In riferimento alle piazze dell'esagono sono ammesse esclusivamente installazioni dehors del tipo "aperti", secondo la definizione di cui all'art. 1 del presente regolamento, e meglio esplicitati all'art. 2 come "elementi complementari del tipo 1". I dehors installati nelle piazze dell'esagono devono essere obbligatoriamente uniformi. Per quanto concerne le forme. L'altezza, i materiali e i colori, che devono essere prevalentemente tenui e comunque compatibili con l'arredo urbano. Eventuali tende laterali e/o elementi accessori potranno essere apposte, previa autorizzazione specifica rilasciata dal competente ufficio.

All'art. 8, dopo il 1° comma, aggiungere: "la richiesta di rinnovo va corredata da autocertificazione concernente l'attestazione che nulla è cambiato rispetto alle condizioni che diedero luogo al rilascio della concessione".

All'art. 13 al 1° comma dopo "seguenti condizioni": aggiungere la seguente frase: "Accertamento e contestazione di occupazione di suolo pubblico superiore a quella concessa".

All'art. 13 cassare nel secondo comma alla frase: "nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma "ed emendarla come segue: "nel caso di violazione per almeno tre volte nell'arco di un anno solare degli obblighi previsti al comma 1 del presente articolo".

All'art. 18 nel secondo comma cassare la frase "e comunque non oltre mesi 3 dalla data di approvazione del presente" e aggiungere "l'eventuale rinnovo della concessione è subordinato al rispetto del presente regolamento".

Cassare l'ultimo comma dell'art. 18.

(entra Amato Salvatore – Presenti n° 19)

A questo punto, intervenendo il consigliere Rossitto Gabriele chiede di effettuare una pausa cinque minuti per consentire l'acquisizione dei pareri necessari; richiesta che messa ai voti per alzata e seduta, viene approvata alla unanimità dei 19 consiglieri presenti e votanti. (sono le ore 21,50)

Alla ripresa dei lavori (21,55) sono presenti i seguenti 19 consiglieri: (Iacono – Rossitto – Caldarella – Pintaldi – Dell'Albani – Canonico – Inturri – Oliva – Ambrogio – Coletta – Libro – Di Rosa – Masuzzo – Forte – Morale – D'Amato – Ragusa – Bellomo – Amato Salvatore)

Il Presidente, indi, dà atto che sull'emendamento sono stati espressi i pareri favorevoli dell'Ufficio a firma dell'avv. Girlando Corrado presente in aula, del Collegio dei Revisori dei conti e del Segretario generale, per cui mette ai voti l'emendamento che per alzata e seduta viene approvato alla unanimità dei n. 19 consiglieri presenti e votanti.

Proseguendo, il Presidente mette ai voti la proposta comprensiva dell'emendamento come sopra approvato, che mediante votazione palese, per alzata e seduta, viene approvata alla unanimità dei n. 19 consiglieri presenti e votanti.


IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di cui in oggetto;
Visti i pareri espressi dal Collegio dei revisori dei conti
Visti i pareri espressi dalla competente Commissione consiliare;-
Sentiti gli interventi in aula;-
Atteso l'esito delle votazioni come sopra meglio riportate;-

DELIBERA

di approvare, come approva, la proposta relativa al “Approvazione Regolamento per l’installazione di manufatti tipo “ Dehors” per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” comprensiva dell’emendamento come sopra riportato.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Geom. Corrado Canonico



Il Segretario Generale

Dott. Gangemi Massimo



DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Municipale ; li _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale; li _____

L'ADDETTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE